

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

---

77° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 GIUGNO 1999

---

**Presidenza del presidente SCIVOLETTO**

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

*(3832) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale*

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 2

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 16,20.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(3832) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3832.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 25 maggio scorso.

Vi comunico che sono stati presentati i seguenti, numerosi emendamenti:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. – 1. L'AIMA e l'Ente nazionale risi possono continuare ad affidare la certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, con riferimento alle spese del FEOGA (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia) a società abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi, sino all'istituzione dell'apposito ufficio per la certificazione dei conti annuali.».

1.1

MINARDO

*Al comma 1, dopo la parola: «Fino» inserire le seguenti: «al 31 dicembre 1999, data ultima entro la quale si provvede».*

1.5

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, dopo le parole: «Ente nazionale risi» inserire le seguenti: «che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 1999,».*

1.4

ANTOLINI, BIANCO

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«.... L'attività di certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 è esercitata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di riscontri effettuati da servizi o organismi indipendenti sotto il profilo fun-

zionale dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento, dotato delle necessarie competenze tecniche.».

1.2

PINGGERA

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«... L'attività di certificazione di cui al precedente comma è esercitata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di riscontri effettuati da servizi o organismi indipendenti sotto il profilo funzionale dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento, dotato delle necessarie competenze tecniche.».

1.3

PINGGERA

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«... Le funzioni di organismo di coordinamento degli organismi pagatori riconosciuti continuano ad essere svolte dal Ministero per le politiche agricole, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996, sino all'approvazione dello statuto e dei regolamenti previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, istitutivo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.)».

1.6

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: «I mutui agrari e fondiari» fino alle parole: «conservazione di prodotti agricoli» con le seguenti: «I mutui di credito agrario, compresi quelli di soccorso e quelli destinati alla trasformazione e consolidamento finanziario, nonché i mutui fondiari, purché finalizzati alla realizzazione e miglioramento di impianti di raccolta, lavorazione e conservazione di prodotti agricoli, che sono stati stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo da imprese singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni agricole».*

4.8

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: «aziendali» con la parola: «agrari».*

4.3

MINARDO

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «fondiari, di impianti per la raccolta, lavorazione, conservazione di prodotti agricoli» con le seguenti: «fondiari, di impianti per la raccolta, lavorazione, conservazione di prodotti agricoli, per il ripristino di strutture danneggiate a seguito di eventi calamitosi e per il consolidamento di passività».*

4.10

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «fondiari, di impianti per la raccolta, lavorazione, conservazione di prodotti agricoli» con le seguenti: «fondiari, di impianti per la raccolta, lavorazione, conservazione di prodotti agricoli, per il ripristino di strutture danneggiate a seguito di eventi calamitosi e per il consolidamento di passività».*

4.4

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «È facoltà del mutuatario richiedere la ricontrattazione» con le altre: «Il mutuatario può chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi».*

4.11

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «richiedere la ricontrattazione dei mutui» con le seguenti: «richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi».*

4.6

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: «ricontrattazione» con la seguente: «rinegoziazione».*

4.5

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «È facoltà del mutuatario richiedere la ricontrattazione dei mutui» inserire le seguenti: «con la riduzione dell'ipoteca originaria».*

4.2

PREDA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«... A valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente all'approvazione della presente legge, il tasso applicato alle operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina-Roma, è quello stabilito dalla stessa per le nuove operazioni».

4.1

PREDA

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«... Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad emanare le norme di attuazione del presente articolo».

4.7

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2. Alle imprese agricole singole ed associate sono concessi mutui di credito agrario, aventi una durata di 15 anni, per il ripianamento e consolidamento di esposizioni finanziarie derivanti da operazioni di credito, nonché da altre situazioni debitorie di natura non fiscale verso enti ed organismi pubblici, purché riconducibili all'attività dell'impresa agricola. I mutui sono concessi ad un tasso, anche variabile, non superiore a quello di riferimento del credito agrario agevolato a lungo termine. Qualora venga consolidato il residuo debito di mutui agevolati si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; le relative rate di contributo a scadere possono essere detratte dalle rate del mutuo di consolidamento. Tale detrazione non può in ogni caso superare i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, nell'ambito delle percentuali stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1985, n. 284. Le domande di mutuo sono presentate all'istituto bancario prescelto e per conoscenza alla regione o alle province autonome di Trento e Bolzano, con allegato un piano di ristrutturazione aziendale in grado di consentire un ripristino della redditività. Nel piano deve essere dimostrato che l'intervento creditizio di consolidamento non determina per l'impresa mutuataria un aumento della capacità produttiva nei settori caratterizzati da sovracapacità produttiva strutturale e negli altri settori che una eventuale crescita della capacità produttiva non risulti superiore a quella necessaria al ripristino della redditività. Sono sospese per un periodo di due anni, e comunque fino alla data della stipula del contratto di mutuo di consolidamento, tutte le operazioni e le procedure esecutive in atto nei confronti delle aziende agricole.».

4.9

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. ...

*(Soci di società semplici esercenti attività agricole)*

1. Ai soci delle società semplici esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore degli imprenditori agricoli individuali. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte dei medesimi, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare».

4.0.1

BEDIN

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. ...

*(Modifiche alla legge 9 febbraio 1963, n. 59)*

1. L'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 è sostituito dal seguente: "Art. 2. – Ai fini della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone, le società di persone e le società di capitali che hanno per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di attività agricola, le cooperative agricole e loro consorzi"».

4.0.2

BEDIN

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. ...

*(Consolidamento dei debiti a breve termine delle piccole e medie imprese agricole)*

1. La concessione dei contributi in conto interessi per operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine, esistenti verso le banche al 31 dicembre 1998, è estesa in favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo operanti nel territorio nazionale ed è posta a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 23 feb-

braio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

2. La gestione finanziaria e le procedure di funzionamento del Fondo sono attuate con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.».

4.0.3

SCIVOLETTO

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«... Al fine di incrementare le attività di ricerca nel campo della qualità nutrizionale degli alimenti e dell'utilizzo ottimale delle risorse alimentari, è attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi annui, a partire dall'anno 1999, all'Istituto nazionale della nutrizione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.».

5.1

IL GOVERNO

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«...Agli oneri conseguenti gli interventi da attuare con apposito accordo di programma-quadro per la riqualificazione ambientale nei settori della forestazione e difesa del suolo, da stipularsi nell'ambito dell'Intesa istituzionale di programma tra Governo e regione Calabria in corso di definizione, è autorizzata in aggiunta alle risorse già disponibili, a carico del bilancio della regione Calabria e delle risorse ordinariamente trasferite a carico del bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni per l'anno finanziario 1999.

... Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge

19 luglio 1993, n. 236, da ultimo rifinanziata dall'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.».

6.1 VELTRI, SCIVOLETTO, LOMBARDI SATRIANI, MEDURI, BRUNO GANERI, MUNGARI, BEVILACQUA, MARINI, VERALDI, CARCARINO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura, la struttura di ricerca presso l'azienda "Ovile" e l'azienda "San Giovanni Arcimusa", già concesse in comodato dalla liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono devoluti a titolo gratuito al Ministero per le politiche agricole per essere utilizzati nell'ambito della riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. Fino all'attuazione di tale riforma al personale addetto alle strutture devolute si applica quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337».

6.2

CUSIMANO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - (Formazione in agricoltura). - 1. Nel settore agrario, agli effetti dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono realizzati corsi di istruzione e di formazione tecnica superiore secondo le modalità stabilite dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999 n. 144».

7.1

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

*(Applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 401 ad altri prodotti agricoli)*

1. Il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a lunga stagionatura può essere costituito dai produttori che adempiono alle condizioni previste per la immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le modalità previste dall'articolo 2786 del codice civile, nella forma e con le modalità previste dalla legge 24 luglio 1985, n. 401.

2. Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, i registri e la loro tenuta, saranno stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del



commercio e dell'artigianato e per le politiche agricole, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fermo quanto previsto dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1955, n. 667, il pegno costituito ai sensi del comma 1 è disciplinato dalle disposizioni della citata legge 24 luglio 1985, n. 401.».

7.0.1

SCIVOLETTO, PREDA

Colleghi, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,25.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIANCARLO STAFFA





